



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Istituto Comprensivo Marco Polo
via Santa Caterina N.14-59100 – Prato te. 0574-1842701 -c.f.92001900486
www.marcopoloprato.edu.it
poic809007@istruzione.it
PEC: poic809007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene adottato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola. Infatti, come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa, rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

Hanno altresì dei doveri, il cui rispetto è dovuto al fine di rendere la scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La mancata osservanza di tali doveri comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il regolamento disciplinare d'Istituto individua pertanto i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dello studente, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche del contesto.

Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato;
- i docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze;
- la Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle sue esigenze;
- il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:

- i docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi;
- la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno;
- la Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di recupero e potenziamento;

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- la Scuola forma l'uomo ed il cittadino;
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e la consapevolezza di sé;

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:

- un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto;
- gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto.

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui:

- i docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e condividono con loro un contratto formativo;
- il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere;
- il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
- il mancato svolgimento di una prova o di una consegna non può essere oggetto di valutazione di materia, ma concorre alla valutazione del comportamento e dell'impegno dello studente ai fini della valutazione finale.

8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
- la Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
- la Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni;
2. frequentare con regolarità;
3. portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente;
4. svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio;
5. rispettare le consegne e le indicazioni degli insegnanti;
6. prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con entusiasmo e interventi opportuni;
7. assumere un comportamento corretto, disciplinato e responsabile;
8. utilizzare un linguaggio responsabile, inclusivo e cortese;
9. rispettare gli altri evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano, esercitando gentilezza e ascolto attivo;
10. tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici, deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti, rispettando gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici;
11. quando concesso in classe, utilizzare in modo consapevole e responsabile i dispositivi elettronici;
12. rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
13. rispettare la legge sulla privacy, che impone il divieto di acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgare tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet.
14. mettere in atto comportamenti responsabili, evitando di compiere atti illeciti e/o penalmente perseguibili (furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui quali minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo a seguito della verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.

3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, anche se quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 6, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare e condurre a una riflessione, nonché di favorire una maggiore consapevolezza attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e/o scritta attraverso richiami e/o note formalizzate pubblicati tramite registro elettronico;
 - la convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a. attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti), su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b. il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c. il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - d. il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - e. la riparazione del danno o risarcimento del danno.

Tutti i provvedimenti di cui ai punti a) b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe.

I provvedimenti di cui ai punti e) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia tramite RE.

3. In caso di comportamenti gravi, il consiglio di classe si riserva la facoltà di procedere con una convocazione straordinaria al fine di predisporre una sanzione disciplinare commisurata alla gravità della situazione/condotta adottata.

Art. 7 – L’allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”)

1. Il provvedimento dell’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell’infrazione e delle circostanze legate a:

- l’intenzionalità del comportamento;
 - il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti precedenti del personale scolastico;
 - il concorso di più persone d’accordo tra loro;
 - la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- (vedi Tabella allegata).

a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (quali, ad esempio, l’incendio o l’allagamento).

L’iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell’anno scolastico con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l’anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame, per le quali le sanzioni vengono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO III: PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 10 - Convocazione Consiglio straordinario per l’irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica

1. Il Consiglio di classe fa richiesta scritta al D.S. per avviare la procedura; tale richiesta recherà le motivazioni e la firma degli insegnanti che lo propongono (richiesta di consiglio straordinario);
2. In seguito alla richiesta di Consiglio straordinario, il D.S. informa la famiglia, convocandola eventualmente per un confronto, anche con la presenza dello studente sanzionando;
3. La famiglia e lo studente hanno diritto a ricorrere al rito conciliativo, qualora non vi fossero già ricorsi in precedenza. Si veda il paragrafo dedicato.

4. Nel caso in cui non fosse possibile avviare il rito della conciliazione, il D.S. procede alla convocazione del Consiglio straordinario, informandone la famiglia tramite la contestazione degli addebiti.

5. il D.S. convoca un Consiglio di classe straordinario completo dei rappresentanti dei genitori (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte del Consiglio il genitore dello studente sanzionando). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del consiglio di classe. Si veda il paragrafo relativo alle fasi del Consiglio straordinario e il relativo verbale;

6. Il D.S. comunica con atto formale le decisioni prese. (notifica del provvedimento disciplinare);

7. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sospensione, la famiglia può fare ricorso per iscritto all'Organo di Garanzia.

Art. 11 - Rito della conciliazione

- Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, la famiglia dello studente può chiedere il rito della conciliazione. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

- L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione.

- Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Art. 12 - Fasi del consiglio straordinario

- La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

- Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, verificata l'impossibilità di ricorrere al rito della conciliazione, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione del genitore dello studente sanzionando qualora faccia parte del Consiglio). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del consiglio di classe.

- La seduta è fissata, di norma, entro sette giorni scolastici dall'evento.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'alunno interessato e i suoi genitori hanno diritto a partecipare a tale momento o possono presentare una memoria scritta, sostitutiva della presenza, nel caso non possano partecipare. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dei genitori dello studente interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): in tale fase i genitori dell'alunno interessato non sono ammessi. I rappresentanti dei genitori hanno diritto di voto al pari dei docenti. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- Tutti i membri sono tenuti al massimo riserbo su quanto dibattuto e deliberato.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.
- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. La famiglia dello studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Art. n. 13 - Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabili e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- percorsi coerenti con le progettazioni di ed. civica (cittadinanza, sostenibilità, costituzione)
- Lavori di approfondimento e con restituzione di una riflessione condivisa con la classe.

L'attività alternativa, previa accettazione dei genitori dello studente, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico su proposta del consiglio di classe.

Art. 14 - Impugnazioni e reclami all'Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

- L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio Docenti, da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. I genitori sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile.

- In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

- Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

- I membri supplenti sono così individuati: genitori presenti nella Giunta Esecutiva.

- Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

- La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

- Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

- Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della

comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Frequenza irregolare delle lezioni (ritardi, mancate giustificazioni e firme dei genitori)	Docente Docente Coordinatore	Richiamo su RE	Nota disciplinare Convocazione dei genitori
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Docente Consiglio di classe/DS	Richiamo su RE	Sospensione Sospensione
Mancata osservanza delle norme di sicurezza o delle disposizioni organizzative della scuola (intervallo, trasferimenti nelle aule o in palestra, accesso ai laboratori)	Docente Consiglio di classe/DS	Richiamo su RE	Nota disciplinare su RE Convocazione dei genitori a scuola da parte dei membri del CdC, con eventuale presenza della DS. sospensione
Danneggiamento delle cose altrui	Docente/ coordinatore/ Consiglio di classe/DS	Docente Nota disciplinare; eventuale riparazione economica del danno	sospensione
Danneggiamento a strutture o	Docente/DS	Richiamo RE e comunicazione	

attrezzature scolastiche		ai genitori- eventuale riparazione economica del danno	
	Consiglio di classe/DS		Riparazione economica del danno/Sospensione/Attività a favore della comunità scolastica
Comportamento lesivo dell'altrui incolumità	Docente/ Docente coordinatore	nota disciplinare sul RE	
	Consiglio di classe/DS	Sospensione	eventuale denuncia agli organi competenti
Scorrettezze o offese	Docente / coordinatore/ Consiglio di classe	nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	nota disciplinare sul RE
Molestie verso i compagni	Docente / coordinatore/ Consiglio di classe	nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	Sospensione
	DS	Convocazione dei genitori	Sospensione
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	Docente/ coordinatore/DS	Docente/Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	Nota disciplinare sul RE Sospensione
	Consiglio di classe/DS		
Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	Docente	Richiamo sul RE	Nota disciplinare sul RE Sospensione
Alterazioni di firme e documenti	Consiglio di classe/DS Docente Consiglio di classe/DS	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	Sospensione

Furto oggetti scolastici o personali	Consiglio di classe/DS	Attività a favore della comunità scolastica	Sospensione/ Attività a favore della comunità scolastica
Fumo nei locali scolastici e nelle zone tutelate da divieto	Docente/incaricato/DS	Nota disciplinare su RE; Segnalazione al DS	Ammenda pecuniaria
Ogni forma di pubblicizzazione su social network di registrazioni audio/video eseguite in ambito scolastico e lesive della dignità personale e dell'immagine dell'istituto	Consiglio di classe/DS	Sospensione	Sospensione
Violenze fisiche, verbali o morali gravi	Consiglio di classe/DS	Sospensione	Sospensione